



1218 27 NOV. 2003



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Norme in materia di Polizia Locale"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza.

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti alla disciplina delle funzioni di polizia locale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la legge regionale vigente in materia di polizia locale non appare più rispondente alle necessità che scaturiscono dall'esigenza di un maggiore controllo del territorio nonché di standards di servizi e di sicurezza uniformi su tutto il territorio regionale;

TENUTO CONTO che la normativa vigente assegna, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, un ruolo centrale alla regione, specificando la competenza legislativa con particolare riferimento ai principi di cooperazione con i comuni e le province, nonché alle funzioni di coordinamento;

VISTA la proposta di modifica della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 elaborata dall'apposito gruppo di lavoro, istituito con deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2001, n. 1037;

VISTE le proposte di modifica ed integrazioni presentate dalle rappresentanze sindacali ed associazioni di categoria della polizia municipale e provinciale;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Istituzionale;

ACQUISITO, altresì, il parere di legittimità della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

All'unanimità

Handwritten signature



1918 21 NOV. 2003

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa, di:

- Approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge riguardante "Norme in materia di polizia locale", che forma parte integrante del presente deliberato e da una relazione illustrativa.



ALLEG. alla DELIB. N. 1218  
DEL 21 NOV. 2003



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE”



CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**  
*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, nell'ambito della potestà legislativa della Regione in materia di polizia locale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n.65, detta norme generali sull'organizzazione dei relativi servizi ed attività al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

fm  
ba

**Art. 2**  
*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di polizia locale e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede a:

- a) fissare i criteri generali per l'istituzione dei corpi e dei servizi;
- b) determinare le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti, anche di autotutela, in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
- c) coordinare l'organizzazione e le attività di polizia locale adottando appositi atti d'indirizzo e stabilendo standards organizzativi dei relativi corpi e servizi;
- d) definire forme di collaborazione e di coordinamento tra i corpi e servizi di polizia locale anche predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale;
- e) determinare criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata dei corpi e servizi di polizia locale;
- f) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla polizia locale;
- g) promuovere accordi ed intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale a livello locale per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza;
- h) monitorare in modo sistematico l'espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale;
- i) programmare e finanziare interventi diretti a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale e ad assicurare un più efficace controllo del territorio.

*fea*

*fea*

### Art. 3

#### *(Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale)*

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), le funzioni ed i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza a livello locale attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e, in particolare:

- a) la polizia amministrativa, come definita dall'articolo 183 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14, di competenza degli enti locali ai sensi del titolo VI, capo III della stessa legge;
- b) la prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale;
- c) lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali;
- d) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- e) la prestazione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
- f) la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;
- g) la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni;

2. Il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, altresì, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della l. 65/1986:

- a) funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale;
- b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della l. 65/1986.

3. Gli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale non possono essere destinati a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

4. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, gli agenti dei corpi e servizi di polizia locale rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del codice di procedura penale. I dirigenti, i funzionari, gli ispettori e gli istruttori rivestono quella di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, possono portare, senza licenza ed anche fuori dall'orario di servizio, le armi e i mezzi di autotutela secondo quanto previsto dalle leggi nonché dal regolamento regionale di cui all'articolo 16 e dai regolamenti degli enti locali.

*Handwritten signatures:*  
V. C. ...  
P. C. ...

CAPO II  
COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI POLIZIA LOCALE.

Art. 4

*(Conferenza regionale per la polizia locale e per la sicurezza)*

1. E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Conferenza regionale per la polizia locale e per la sicurezza, di seguito denominata Conferenza regionale composta:

- a) dal Presidente della Regione o assessore suo delegato, che la presiede;
- b) dai presidenti delle province;
- c) dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- d) dai rappresentanti dell'Unione regionale province del Lazio (URPI), dell'Associazione nazionale comuni d'Italia regionale (ANCI Lazio) e della Lega delle autonomie locali.

2. Il Presidente della Regione, in relazione alle tematiche affrontate nelle sedute della Conferenza, invita a parteciparvi:

- a) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia;
- b) i questori;
- c) il Comandante regionale e i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri;
- d) il Comandante regionale e i comandanti territoriali della Guardia di Finanza.

3. Il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 6 partecipa alle sedute della Conferenza regionale. Partecipano, altresì, alle sedute della Conferenza regionale i comandanti dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluogo di provincia.

4. La Conferenza regionale costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per l'individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di sicurezza, per la verifica della loro attuazione nonché per l'elaborazione degli indirizzi ai fini del coordinamento regionale delle attività di polizia locale.

5. La Conferenza regionale disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale di cui all'articolo 6, designato dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale. La Conferenza regionale è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l'anno.

6. Il Presidente della Regione, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute della Conferenza regionale anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 1, altri soggetti pubblici o associativi interessati ai singoli oggetti in discussione nonché gli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche per la sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.



## Art. 5

*(Conferenze provinciali per la polizia locale e per la sicurezza)*

1. La Conferenza di cui all'articolo 4 è articolata in Conferenze provinciali per la polizia locale e per la sicurezza, di seguito denominate Conferenze provinciali, convocate ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza e, comunque, almeno due volte l'anno e composte:

- a) dal Presidente della Regione o assessore suo delegato, che la presiede;
- b) dal Presidente della provincia;
- c) dal Sindaco del comune capoluogo di provincia;
- d) da cinque sindaci dei comuni della provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, designati dall'ANCI-LAZIO.

2. Il Presidente della Regione, in relazione alle tematiche affrontate nelle sedute della Conferenza, invita a parteciparvi:

- a) il Prefetto preposto all'ufficio territoriale del comune capoluogo di provincia;
- b) il Questore;
- c) il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- d) il Comandante della zona territoriale della Guardia di Finanza.

3. Il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 6 partecipa alle sedute delle Conferenze provinciali. Partecipano, altresì, alle sedute delle Conferenze provinciali i comandanti dei corpi di polizia locale della provincia e del comune capoluogo di provincia nonché i comandanti o i responsabili dei corpi e servizi di polizia locale dei comuni di cui al comma 1, lettera d).

4. La Conferenza provinciale è convocata dal Presidente della Regione, ad iniziativa congiunta del Sindaco del comune capoluogo e del Presidente della provincia. Le modalità di organizzazione delle conferenze provinciali sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 5.

5. Alle conferenze provinciali possono essere invitati, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, anche amministratori diversi da quelli indicati al comma 1 o altri soggetti pubblici o associativi interessati ai singoli oggetti in discussione.

*Fla*  
*Bu*

## Art. 6

*(Struttura regionale per il coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e degli interventi in materia di sicurezza)*

1. È istituita, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, la struttura regionale competente per il coordinamento delle funzioni e dei compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale e per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio.

2. La struttura regionale, in particolare, ha il compito di:

- a) monitorare sistematicamente l'esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia locale in relazione alle esigenze di sicurezza del territorio, operando in raccordo con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n.15;
- b) elaborare il programma regionale e le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 9 e 10, verificandone l'attuazione;
- c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali al fine di suggerire utili valutazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;
- d) prestare assistenza tecnico amministrativa alle Conferenze di cui agli articoli 4 e 5 nonché al Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 7.

3. La struttura regionale provvede, altresì, alla realizzazione e gestione:

- a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l'integrazione con le altre banche dati che si occupano della sicurezza;
- b) della centrale operativa regionale di polizia locale con il compito di intercomettere via etere i comandi dei corpi dei comuni con quelli delle relative province e questi ultimi con la Regione;
- c) del numero unico regionale di polizia locale con il compito di dare immediato riscontro alle esigenze dei cittadini.

4. La struttura regionale può avvalersi di personale comandato appartenente alla polizia locale anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di comando.

*Paul  
Bun*

## Art. 7

### *(Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale)*

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, di seguito denominato Comitato, composto:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
- b) dal dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 6;
- c) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia;
- d) dai comandanti dei corpi di polizia locale delle province;
- e) da quattro rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, scelti dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale;
- f) da sei rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h) da tre esperti in materia di polizia locale e di sicurezza scelti dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla suddetta data ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n.12.

3. Il Comitato fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale. Il Comitato esprime parere sul programma di cui all'articolo 9 nonché sui programmi relativi all'attività formativa di cui all'articolo 20.

4. Agli esperti di cui al comma 1, lettera h), spettano i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

*per  
Ru*

CAPO III  
INIZIATIVE DELLA REGIONE

**Art. 8**

*(Promozione della collaborazione istituzionale)*

1. La Regione, nel rispetto delle forme di coordinamento previste dalla legge di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, promuove accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire, forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:

- a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi e degli illeciti rilevati sul territorio;
- b) all'interconnessione, a livello territoriale delle sale operative delle polizie locali con quelle delle forze di polizia nazionali;
- c) alla collaborazione tra polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e polizia ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;
- d) al coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità;
- e) alla formazione e all'aggiornamento professionali integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;
- f) alla realizzazione e al coordinamento, a livello regionale, nel rispetto delle rispettive competenze, di specifici piani d'intervento diretti alla soluzione di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso.

2. Nell'ambito degli atti di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, altresì, mediante la stipula di apposite intese con le province, la collaborazione tra i corpi di polizia locale provinciale e i corpi o i servizi di polizia locale dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse e i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.

*pm*  
*RL*

**Art. 9**  
*(Interventi finanziati dalla Regione)*

1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:

- a) concede agli enti locali un contributo sulla spesa d'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
- b) promuove interventi diretti, in particolare:
  - 1) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore di corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata;
  - 2) all'istituzione del vigile di quartiere attraverso la costituzione nei corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, con almeno due addetti che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, fornendo le relative informazioni alla banca dati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), allo scopo di meglio qualificare il servizio reso ai cittadini;
  - 3) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione adotta un programma triennale d'interventi, che individua in particolare:

- a) la tipologia degli interventi prevedendo, di norma, un cofinanziamento da parte degli enti stessi anche con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti per tali proventi stessi dall'articolo 208 del medesimo codice;
- b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione da parte degli enti locali dei progetti d'intervento di cui al comma 2 nonché il termine per la presentazione degli stessi;
- c) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, della verifica dell'attuazione degli interventi nonché della revoca dei finanziamenti in caso di mancata attuazione degli interventi stessi da parte degli enti locali.

3. Il programma è adottato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 7, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente dalla stessa Giunta in relazione alle disponibilità di bilancio, sentito il Comitato suddetto.

4. Ai fini dell'attuazione del programma regionale, gli enti locali entro il termine stabilito dal programma, presentano appositi progetti d'intervento alla struttura regionale di cui all'articolo 6 la quale provvede, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.

## **Art.10**

### *(Promozione della gestione associata)*

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti:

- a) i criteri per la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale tra i comuni di minore dimensione e, di norma, tra quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- b) i criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle gestioni in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale, nonché i criteri per la verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al presente articolo e per l'eventuale revoca degli stessi.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom left of the page.

**Art. 11**

*(Riserva delle quote di edilizia residenziale - Monitoraggio delle malattie professionali)*

1. Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale.

2. La Regione, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attiva il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

*Am  
Ber*

**Art. 12**

*(Giornata regionale della polizia locale del Lazio  
e corsi di educazione alla legalità)*

1. La Regione celebra annualmente in una data stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, la "Giornata regionale della polizia locale del Lazio".

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate iniziative, individuate nella deliberazione di cui allo stesso comma, nel cui ambito rientra, in particolare, il conferimento, da parte del Presidente della Regione, di onorificenze agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte particolarmente meritevoli.

3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono stabiliti, altresì, i criteri per lo svolgimento, per il tramite della Scuola di polizia locale di cui all'articolo 17 e in collegamento con le istituzioni scolastiche, di specifici corsi, nell'ambito dei programmi di educazione civile e sociale delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado, finalizzati all'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada, all'educazione alla legalità e al rispetto delle regole di civile convivenza.

*fu* *fu*



CAPO IV  
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

**Art. 13**

*(Istituzione ed organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale)*

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i corpi ed i servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in maniera tale da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa. Il corpo di polizia locale può essere istituito qualora siano destinati alle relative funzioni almeno sette addetti.

2. L'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati con regolamenti adottati dagli enti locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) previsione di almeno due unità operative per ogni ottocento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno due unità per ogni seicento abitanti per i comuni capoluogo di provincia;
- b) determinazione della dotazione organica e dell'organizzazione dei servizi e dei corpi di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all'articolazione in circoscrizioni o altre forme di decentramento, all'estensione del territorio, all'intensità dei flussi di circolazione e di viabilità, al patrimonio ambientale, all'affluenza turistica e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente;
- c) conferimento, anche se temporaneo o ad interim, del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi a personale che sia in possesso o che assuma esclusivamente lo status di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia locale;
- d) svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile;
- e) limitazione dell'ambito ordinario dell'attività al territorio dell'ente di appartenenza salvo i casi di:
  - 1) missioni esterne autorizzate ai soli fini di collegamento e di rappresentanza o di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria;
  - 2) operazioni esterne di polizia in casi di necessità dovuti alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
  - 3) impiego del personale per rinforzare altri corpi in relazione a particolari occasioni o per la realizzazione d'interventi integrati, previa intesa tra le amministrazioni interessate.
- f) idoneo svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore, in relazione ai corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluogo di provincia e per dodici ore in relazione agli altri corpi o servizi;
- g) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere adottati atti d'indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 2 nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi al fine di garantire, ferma

*F.lli  
for*

restando l'autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.

4. Nel caso di gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità di svolgimento nel territorio di competenza con particolare riguardo all'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza di cui all'articolo 14.

*fu Be*

**Art. 14**  
*(Direzione e vigilanza)*

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, al sindaco, al presidente della provincia ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire le direttive al comandante del corpo o al responsabile del servizio e la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa ed operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della provincia, il sindaco o l'organo individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della gestione delle risorse assegnate, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli appartenenti al corpo o al servizio.

*San* 

## Art. 15

*(Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale)*

1. La classificazione degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale e le prestazioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali è disposta dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli enti stessi nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. e dal comma 2 del presente articolo.

2. L'ordinamento dei corpi di polizia locale è disciplinato dal regolamento dell'ente locale, prevedendo, di norma, nell'ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie del personale non dirigente previste dal C.C.N.L., le seguenti figure professionali:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) agenti.

3. Il comandante del corpo di polizia locale, salva diversa disposizione del regolamento dell'ente locale, riveste la qualifica apicale prevista per il personale dell'ente stesso.

4. I concorsi e le selezioni relativi all'accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati con regolamento degli enti locali nel rispetto della normativa statale vigente e delle norme contenute nella presente legge. Alle commissioni di concorso partecipa un esperto in materie giuridiche nominato dalla Regione su designazione dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale.

5. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 4 è subordinata al possesso di requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende unità sanitarie locali secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale.

*F. C. C. S.  
S. M.*

## Art. 16

*(Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)*

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l'autonomia regolamentare degli enti, con regolamento regionale sono determinati:

- a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale nonché i colori regionali da utilizzare per il relativi allestimenti;
- b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto, dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione Lazio;
- c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto alla polizia locale in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
- d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonché i criteri per l'assegnazione, la custodia ed il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia;
- e) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, ovvero dei corsi di tecniche di difesa personale;
- f) i criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.

2. I veicoli in dotazione al personale della polizia locale sono prescelti fra i modelli più recenti e muniti delle dovute caratteristiche tecniche per assolvere adeguatamente ai compiti cui sono destinati. Alla manutenzione dei veicoli è preposto personale dei corpi o servizi o, in casi particolari, imprese private incaricate dagli enti locali.

CAPO V  
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

**Art. 17**

*(Scuola Regionale di polizia locale)*

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e servizi di polizia locale. A tal fine è istituita la Scuola Regionale di polizia locale, di seguito denominata Scuola, la quale è organizzata nell'ambito dell'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche (ASAP), costituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, nei modi previsti da apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'ASAP stessa in conformità a quanto previsto nella deliberazione di cui al comma 2.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

- a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola, nonché per la costituzione del Comitato didattico scientifico di cui all'articolo 20;
- b) la durata e le caratteristiche dei corsi tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 18 nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
- c) le modalità ed i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti di cui all'articolo 19.

## Art. 18

*(Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento)*

1. Il sistema permanente di formazione di cui all'articolo 17, comma 1, si articola in:

- a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale;
- b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale. Il superamento delle prove finali costituisce titolo preferenziale ai fini della formulazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.

3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, secondo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro.

4. La struttura regionale di cui all'articolo 6 istituisce un elenco nominativo dei soggetti che abbiano superato le prove finali dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a). L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato.

5. Ai corsi formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo partecipano anche i soggetti di cui all'articolo 22, secondo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.

*grm*  
*Pa*

**Art. 19**  
*(Albo regionale dei docenti)*

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di cui all'articolo 18, è istituito, presso la struttura regionale di cui all'articolo 6, l'albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.

2. All'albo possono essere iscritti soggetti dotati, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all'esperienza professionale acquisita, di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento nei corsi.

*File* *Ren*



**Art. 20**

*(Comitato didattico scientifico)*

1. Presso la scuola è costituito il Comitato didattico scientifico che provvede alla elaborazione dei programmi relativi all'attività formativa e di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti di polizia locale, tenendo conto, anche dei risultati dell'attività dell'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza di cui all'articolo 8 della l. r. 15/2001.

2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico tecnico- consultivo per la polizia locale di cui all'articolo 7.



**Art. 21**  
*(Diplomi universitari)*

1. La Regione stipula apposite convenzioni con le Università presenti sul territorio per istituire corsi accademici, biennali o triennali, diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, sicurezza del territorio e pianificazione delle risorse, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

guc  
Rer

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 22**  
*(Personale ausiliario)*

1. Il personale di cui all'articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché gli incaricati a svolgere funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del servizio, ovvero dei dirigenti a ciò delegati.

2. L'attività documentale del personale ausiliario deve essere trasmessa ai competenti uffici dei corpi o dei servizi di polizia locale ed inoltrata alla banca dati di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a).

3. Il personale di cui al presente articolo frequenta corsi di formazione e di aggiornamento, organizzati dalla Regione ai sensi del capo V, con oneri a carico degli enti, società o associazioni di appartenenza, fatta salva l'attività formativa e di aggiornamento di competenza delle province ai sensi dell'articolo 159 della l.r.14/1999.

gran  
RB

**Art. 23**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti dell'UPB R45.
2. Agli oneri connessi al funzionamento del Comitato tecnico –consultivo di cui all'articolo 7, si provvede mediante lo stanziamento dell'apposito capitolo R21404.

*Esse* *R*

**Art. 24**  
*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, sono abrogati:

- a) la legge regionale 24 febbraio 1990, n.20 concernente "Disciplina delle funzioni di polizia locale";
- b) l'articolo 41 della legge regionale 10 maggio 2001, n.10;
- c) l'articolo 10 della legge regionale 11 settembre, 2003, n.29.

g. l. c.  
R

**Art. 25**  
*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta:
- a) le deliberazioni di cui agli articoli 9, comma 1, lettera a), e 10, comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  - b) il programma di cui all'articolo 9, comma 2, entro sei mesi dalla nomina del Comitato ai sensi del comma 4.
2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1, i contributi regionali destinati alla polizia locale sono concessi ai sensi della normativa previgente.
3. La Regione adotta il regolamento di cui all'articolo 16 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali sono tenuti ad adeguare i regolamenti di polizia locale alle norme contenute nella presente legge e nel suddetto regolamento regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
4. Il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7 è costituito dal Presidente della Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

g.m. B

ALLEG. alla DELIB. N. 1248

23 NOV. 2003



**Regione Lazio**

**Assessorato agli Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza**

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:  
"NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE"**

Assessore  
**Donato Robilotta**

La presente proposta di legge introduce una nuova disciplina dell'organizzazione dei servizi e dei corpi di polizia locale perseguendo la finalità di attribuire alla Regione un più incisivo ruolo di propulsione e di coordinamento nei confronti dello svolgimento di funzioni e compiti, di cui rimangono esclusivi titolari gli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo comma della Costituzione, e che, oltre alle consolidate competenze istituzionali, sono chiamati sempre più a rispondere, con maggiore capacità di risultati, alle istanze di tutela della sicurezza urbana, modellando i propri interventi sulle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento.

Nell'esercizio di tale nuovo ruolo, la capacità di assumere comportamenti efficaci, funzionali a specifiche e diversificate situazioni, è sicuramente il principale fattore di successo, in funzione del quale le esigenze di qualità nel servizio e le problematiche dell'utenza impongono adeguate conoscenze tecniche, assetti organizzativi adeguati e una specifica professionalità nell'area comportamentale.

In questo contesto è divenuto di vitale importanza promuovere una riforma normativa a livello regionale nella prospettiva del coordinamento e del sostegno delle iniziative locali, anche in considerazione del fatto che alla forte evoluzione subita dal settore non è conseguita ancora alcuna rivisitazione della normativa statale di riferimento contenuta nella legge 7 marzo, 1986, n.65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale).

L'esercizio della competenza legislativa regionale in materia di polizia locale si colloca, peraltro, in questo particolare momento storico, in un quadro istituzionale tutt'altro che chiaro e definito.

La riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione nel riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), la potestà legislativa esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale" ha senz'altro ricondotto quest'ultima nell'ambito della potestà legislativa regionale cosiddetta "generale residuale" di cui al quarto comma del medesimo articolo. Non compare, peraltro, più nella carta costituzionale la materia della "polizia locale urbana e rurale" che il vecchio articolo 117, primo comma, della Costituzione attribuiva alla potestà legislativa concorrente della Regioni. La mancata menzione della "polizia locale" nel nuovo assetto delle competenze legislative tra Stato e Regioni non può essere interpretata nel senso che la stessa sia stata declassata al rango di mera polizia amministrativa, come definita dall'articolo 159 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e che soltanto rispetto a quest'ultima permanga una qualche competenza legislativa delle Regioni, sia pure nella formula più ampia della potestà legislativa generale residuale rispetto alla quale lo Stato non può intervenire neanche per la determinazione dei principi fondamentali della materia. Non può, infatti, essere disconosciuta di colpo una distinzione concettuale tra le due materie in questione ben precisa e consolidata nel sistema normativo previgente alla riforma del titolo V e al decreto legislativo 112/1998, di cui peraltro quest'ultimo ha tenuto conto nel definire la polizia amministrativa come insieme di funzioni e compiti strumentali rispetto a quelli amministrativi delle singole materie poiché diretti appunto ad evitare che si verificassero danni o pregiudizi ai soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento



delle attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze degli enti. E' senz'altro d'ausilio citare, a tal proposito, il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616 che, da un lato contemplava nell'articolo 9 la polizia amministrativa conferendone la titolarità alle Regioni ed agli enti locali in relazione alle materie ad essi attribuite o trasferite, in analogia a quanto operato appunto del citato d.lgs.112/1998, dall'altro nel titolo III, agli articoli 17 e 18, rispettivamente, trasferiva alle Regioni le funzioni in materia di polizia locale urbana e rurale e definiva la materia "l'insieme delle attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali".

Se da tale ricostruzione si evince che la polizia locale si configura senz'altro come materia autonoma la suddetta mancata menzione della stessa nel nuovo articolo 117 della Costituzione potrebbe anche essere interpretata nel senso di una sua attribuzione alla potestà legislativa generale residuale della Regione ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, con la conseguenza che la normativa statale di principio contenuta nella l.65/1986 non sarebbe più vincolante per le Regioni.

E' proprio in questa prospettiva, con l'intento quasi di fugare ogni dubbio circa la competenza legislativa delle Regioni in materia di polizia locale, che si colloca la modifica proposta all'articolo 117 della Costituzione, contenuta nel disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa concernente: "Modificazioni agli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135, e 138 della Costituzione. In sostanza il disegno di legge, sostituendo il quarto comma nell'articolo 117 della Costituzione, prevede che le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva in alcune materie tra cui, appunto, la polizia locale nella prospettiva, peraltro, di estenderne l'ambito facendovi rientrare, come si legge nella relazione illustrativa, gli interventi di prevenzione e repressione della c.d. microcriminalità.

E' evidente, tuttavia, che anche laddove, a processo riformatore concluso, la polizia locale rientrasse a pieno titolo nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni, quest'ultima non potrebbe comunque estendersi alla disciplina di quelle funzioni (di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza), ontologicamente ricomprese nella materia della polizia locale, ma rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Un ulteriore limite che, in qualsiasi caso, incontra il legislatore regionale è rappresentato dalla potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali direttamente dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e che investe la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali stessi.

Posta la complessità e, per certi aspetti, l'incompletezza del contesto normativo sopra descritto, la scelta del legislatore regionale è stata quella di esercitare in pieno le competenze ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti procedendo ad una rivisitazione della disciplina della polizia locale sostanzialmente in armonia con i principi contenuti nella legge quadro statale senza rinunciare ad introdurre alcuni elementi innovativi, che tengono conto del dibattito ancora in corso in Parlamento sulla materia in questione, ma pienamente compatibili con una rilettura della

medesima legge alla luce del nuovo assetto delle competenze della Regione e degli enti locali.

Molto significative sono, a tal proposito, le funzioni che implicitamente sono già attribuite alla Regione dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione laddove prevede che con legge dello Stato siano disciplinate forme di coordinamento tra Stato e Regioni nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Si è voluto, in tale sede, cogliere l'occasione per disciplinare un nuovo ruolo della Regione ai fini della promozione, nel rispetto delle forme di coordinamento che saranno previste dal legislatore statale, di atti di collaborazione istituzionale con lo Stato e con gli enti locali diretti alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, traendo anche spunto dal contenuto di una bozza di proposta di legge statale concernente: "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza", in attuazione del menzionato articolo 118, terzo comma della Costituzione, predisposta da un gruppo di lavoro congiunto ANCI, UPI e Conferenza dei Presidenti di Regione e delle Province Autonome.

**Art.1 - OGGETTO E FINALITA'**

Viene evidenziato il coordinamento della Regione al fine di garantire l'omogeneità dei servizi di polizia locale, in riferimento al controllo del territorio e sicurezza dei cittadini.

**Art.2 - FUNZIONI DELLA REGIONE**

Le funzioni di coordinamento stabilite all'art. 1 vengono specificate nel presente articolo indicando le competenze e gli interventi della Regione in ordine ai molteplici aspetti funzionali della Polizia Locale.

**Art.3- FUNZIONI E COMPITI DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

Vengono notevolmente ampliate le competenze storicamente esercitate dalla polizia locale con l'introduzione di nuove funzioni inerenti alla polizia amministrativa, polizia tributaria e di vigilanza sui circoli privati. Viene inoltre introdotto il divieto di utilizzare gli operatori di Polizia Locale in compiti diversi da quelli previsti dalla legge.

**Art.4 – CONFERENZA REGIONALE PER LA POLIZIA LOCALE E PER LA SICUREZZA**

La Conferenza regionale costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale, per l'individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di sicurezza, per la verifica della loro attuazione nonché per l'elaborazione degli indirizzi ai fini del coordinamento regionale delle attività di polizia locale.

**Art.5 –CONFERENZE PROVINCIALI PER LA POLIZIA LOCALE E PER LA SICUREZZA**

Le conferenze provinciali costituiscono una articolazione della conferenza regionale.

**Art. 6 - STRUTTURA REGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI LOCALI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.**

*ML*

*DI POLIZIA*

Al fine di garantire il coordinamento delle attività della polizia locale e per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio è stata istituita una apposita struttura regionale.

Tale struttura, di livello dirigenziale, costituisce il punto di riferimento della Regione per la polizia locale e garantisce l'uniformità degli interventi sul territorio regionale al fine di migliorare i servizi offerti ai cittadini.

**Art.7- COMITATO TECNICO – CONSULTIVO PER LA POLIZIA LOCALE**

*ML*

Il Comitato funge da supporto alla Regione, formulando proposte e prestando la consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

#### **Art.8 - PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE**

La Regione promuove accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire, nell'ambito delle rispettive competenze, forme di collaborazione istituzionale; promuove, altresì, mediante la stipula di apposite intese con le province, la collaborazione tra i corpi di polizia locale provinciale e i corpi o i servizi di polizia locale dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse e i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.

#### **Art.9 - INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE.**

Concede agli Enti locali un contributo sulla spesa d'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La Regione adotta un programma triennale d'interventi per la costituzione e il miglioramento delle sale operative, l'istituzione del vigile di quartiere e il potenziamento dell'attività di vigilanza nelle aree a rischio.

#### **Art.10 - PROMOZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA.**

La Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale.

#### **Art.11 - RISERVA DELLE QUOTE DI EDILIZIA RESIDENZIALE- MONITORAGGIO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.**

Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica, agli appartenenti alla polizia locale è riservata una quota di quella complessiva prevista per gli appartenenti alle forze di polizia. La Regione promuove inoltre, in convenzione con le aziende unità sanitarie locali, il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale con le modalità stabilite nelle convenzioni stesse.

#### **Art. 12 - GIORNATA REGIONALE DELLA FORZE DI POLIZIA LOCALE DEL LAZIO E CORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ'.**

MW

*[Handwritten signature]*

E' istituita la "Giornata regionale della forze di polizia locale del Lazio", la cui data, modalità e criteri per lo svolgimento saranno stabiliti con delibera di Giunta Regionale.

**Art.13- ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

La Giunta Regionale, con proprio atto deliberativo, può adottare atti di indirizzo o standards organizzativi diretti a garantire la gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.

**Art.14- DIREZIONE E VIGILANZA**

Si ribadisce la dipendenza del comandante del corpo e il responsabile del servizio, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, dal sindaco o presidente della provincia.

**Art.15 - PERSONALE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

Viene previsto l'ordinamento dei corpi, dei servizi e le modalità di accesso ai ruoli del personale della polizia locale, nonché la costituzione di fondi di assistenza e previdenza con una quota proveniente dalle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.

**Art.16 - MEZZI DI SERVIZIO, UNIFORMI, STRUMENTI OPERATIVI E DI AUTOTUTELA ARMAMENTO.**

E' stato introdotto il principio della omogeneità ed uniformità delle forze di polizia locale. Il Regolamento regionale determina gli elementi identificativi, i mezzi della polizia locale, nonché le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento, ferma restando l'autonomia regolamentare degli Enti.

**Art.17 - SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE**

E' istituita la Scuola regionale di Polizia locale finalizzata alla formazione del personale. Essa rappresenta uno dei principali elementi innovativi e suo scopo primario è quello di preparare adeguatamente il personale ai nuovi e più complessi compiti nonché di uniformare il grado di operatività nell'ambito del territorio regionale

**Art.18 - CORSI DI FORMAZIONE, DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO**

Viene trattata la preparazione professionale della polizia locale nel duplice aspetto della formazione per l'accesso ai ruoli e della qualificazione e aggiornamento per il personale già in servizio.

**Art.19 ALBO REGIONALE DEI DOCENTI**

Viene istituito presso la struttura regionale competente l'Albo per il conferimento degli incarichi di docenza ai corsi della Scuola regionale di polizia locale.

**Art.20 - COMITATO DIDATTICO SCIENTIFICO**

Presso la Scuola regionale di polizia locale è istituito il Comitato Didattico Scientifico che provvede ad elaborare proposte di programmi didattici da adottare per l'attività formativa.

**Art. 21 - DIPLOMI UNIVERSITARI**

Attraverso l'adozione di apposite convenzioni con le Università presenti sul territorio, possono essere istituiti corsi accademici diretti al conseguimento di diplomi universitari.

**Art.22 - PERSONALE AUSILIARIO**


Disciplina il personale che svolge le funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale, il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico, nonché i dipendenti delle società gestione di parcheggi incaricati dall'accertamento delle violazioni per divieto di sosta.

**Art.23 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE****Art.24 - ABROGAZIONI****Art.25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
PROGRAMMI E PROGETTI  
(Dr. Claudio Acciari)



IL DIRETTORE REGIONALE  
SICUREZZA  
(Avv. Raffaele Ventriglia)



FV

ALLEG. alla DELIB. N. 1218  
DEL 2 MARZO 2003



**Regione Lazio**

**Assessorato agli Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza**

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:  
"NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE"**

Assessore  
**Donato Robilotta**

La presente proposta di legge introduce una nuova disciplina dell'organizzazione dei servizi e dei corpi di polizia locale perseguendo la finalità di attribuire alla Regione un più incisivo ruolo di propulsione e di coordinamento nei confronti dello svolgimento di funzioni e compiti, di cui rimangono esclusivi titolari gli enti locali nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, primo comma della Costituzione, e che, oltre alle consolidate competenze istituzionali, sono chiamati sempre più a rispondere, con maggiore capacità di risultati, alle istanze di tutela della sicurezza urbana, modellando i propri interventi sulle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento.

Nell'esercizio di tale nuovo ruolo, la capacità di assumere comportamenti efficaci, funzionali a specifiche e diversificate situazioni, è sicuramente il principale fattore di successo, in funzione del quale le esigenze di qualità nel servizio e le problematiche dell'utenza impongono adeguate conoscenze tecniche, assetti organizzativi adeguati e una specifica professionalità nell'area comportamentale.

In questo contesto è divenuto di vitale importanza promuovere una riforma normativa a livello regionale nella prospettiva del coordinamento e del sostegno delle iniziative locali, anche in considerazione del fatto che alla forte evoluzione subita dal settore non è conseguita ancora alcuna rivisitazione della normativa statale di riferimento contenuta nella legge 7 marzo, 1986, n.65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale).

L'esercizio della competenza legislativa regionale in materia di polizia locale si colloca, peraltro, in questo particolare momento storico, in un quadro istituzionale tutt'altro che chiaro e definito.

La riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione nel riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), la potestà legislativa esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale" ha senz'altro ricondotto quest'ultima nell'ambito della potestà legislativa regionale cosiddetta "generale residuale" di cui al quarto comma del medesimo articolo. Non compare, peraltro, più nella carta costituzionale la materia della "polizia locale urbana e rurale" che il vecchio articolo 117, primo comma, della Costituzione attribuiva alla potestà legislativa concorrente della Regioni. La mancata menzione della "polizia locale" nel nuovo assetto delle competenze legislative tra Stato e Regioni non può essere interpretata nel senso che la stessa sia stata declassata al rango di mera polizia amministrativa, come definita dall'articolo 159 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e che soltanto rispetto a quest'ultima permanga una qualche competenza legislativa delle Regioni, sia pure nella formula più ampia della potestà legislativa generale residuale rispetto alla quale lo Stato non può intervenire neanche per la determinazione dei principi fondamentali della materia. Non può, infatti, essere disconosciuta di colpo una distinzione concettuale tra le due materie in questione ben precisa e consolidata nel sistema normativo previgente alla riforma del titolo V e al decreto legislativo 112/1998, di cui peraltro quest'ultimo ha tenuto conto nel definire la polizia amministrativa come insieme di funzioni e compiti strumentali rispetto a quelli amministrativi delle singole materie poiché diretti appunto ad evitare che si verificassero danni o pregiudizi ai soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento



delle attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze degli enti. E' senz'altro d'ausilio citare, a tal proposito, il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616 che, da un lato contemplava nell'articolo 9 la polizia amministrativa conferendone la titolarità alle Regioni ed agli enti locali in relazione alle materie ad essi attribuite o trasferite, in analogia a quanto operato appunto del citato d.lgs.112/1998, dall'altro nel titolo III, agli articoli 17 e 18, rispettivamente, trasferiva alle Regioni le funzioni in materia di polizia locale urbana e rurale e definiva la materia "l'insieme delle attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali".

Se da tale ricostruzione si evince che la polizia locale si configura senz'altro come materia autonoma la suddetta mancata menzione della stessa nel nuovo articolo 117 della Costituzione potrebbe anche essere interpretata nel senso di una sua attribuzione alla potestà legislativa generale residuale della Regione ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, con la conseguenza che la normativa statale di principio contenuta nella l.65/1986 non sarebbe più vincolante per le Regioni.

E' proprio in questa prospettiva, con l'intento quasi di fugare ogni dubbio circa la competenza legislativa delle Regioni in materia di polizia locale, che si colloca la modifica proposta all'articolo 117 della Costituzione, contenuta nel disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa concernente: "Modificazioni agli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135, e 138 della Costituzione. In sostanza il disegno di legge, sostituendo il quarto comma nell'articolo 117 della Costituzione, prevede che le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva in alcune materie tra cui, appunto, la polizia locale nella prospettiva, peraltro, di estenderne l'ambito facendovi rientrare, come si legge nella relazione illustrativa, gli interventi di prevenzione e repressione della c.d. microcriminalità.

E' evidente, tuttavia, che anche laddove, a processo riformatore concluso, la polizia locale rientrasse a pieno titolo nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni, quest'ultima non potrebbe comunque estendersi alla disciplina di quelle funzioni (di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza), ontologicamente ricomprese nella materia della polizia locale, ma rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Un ulteriore limite che, in qualsiasi caso, incontra il legislatore regionale è rappresentato dalla potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali direttamente dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e che investe la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali stessi.

Posta la complessità e, per certi aspetti, l'incompletezza del contesto normativo sopra descritto, la scelta del legislatore regionale è stata quella di esercitare in pieno le competenze ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti procedendo ad una rivisitazione della disciplina della polizia locale sostanzialmente in armonia con i principi contenuti nella legge quadro statale senza rinunciare ad introdurre alcuni elementi innovativi, che tengono conto del dibattito ancora in corso in Parlamento sulla materia in questione, ma pienamente compatibili con una rilettura della

medesima legge alla luce del nuovo assetto delle competenze della Regione e degli enti locali.

Molto significative sono, a tal proposito, le funzioni che implicitamente sono già attribuite alla Regione dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione laddove prevede che con legge dello Stato siano disciplinate forme di coordinamento tra Stato e Regioni nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Si è voluto, in tale sede, cogliere l'occasione per disciplinare un nuovo ruolo della Regione ai fini della promozione, nel rispetto delle forme di coordinamento che saranno previste dal legislatore statale, di atti di collaborazione istituzionale con lo Stato e con gli enti locali diretti alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, traendo anche spunto dal contenuto di una bozza di proposta di legge statale concernente: "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza", in attuazione del menzionato articolo 118, terzo comma della Costituzione, predisposta da un gruppo di lavoro congiunto ANCI, UPI e Conferenza dei Presidenti di Regione e delle Province Autonome.



**Art.1 - OGGETTO E FINALITA'**

Viene evidenziato il coordinamento della Regione al fine di garantire l'omogeneità dei servizi di polizia locale, in riferimento al controllo del territorio e sicurezza dei cittadini.

**Art.2 - FUNZIONI DELLA REGIONE**

Le funzioni di coordinamento stabilite all'art. 1 vengono specificate nel presente articolo indicando le competenze e gli interventi della Regione in ordine ai molteplici aspetti funzionali della Polizia Locale.

**Art.3- FUNZIONI E COMPITI DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

Vengono notevolmente ampliate le competenze storicamente esercitate dalla polizia locale con l'introduzione di nuove funzioni inerenti alla polizia amministrativa, polizia tributaria e di vigilanza sui circoli privati. Viene inoltre introdotto il divieto di utilizzare gli operatori di Polizia Locale in compiti diversi da quelli previsti dalla legge.

**Art.4 – CONFERENZA REGIONALE PER LA POLIZIA LOCALE E PER LA SICUREZZA**

La Conferenza regionale costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale, per l'individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di sicurezza, per la verifica della loro attuazione nonché per l'elaborazione degli indirizzi ai fini del coordinamento regionale delle attività di polizia locale.

**Art.5 -CONFERENZE PROVINCIALI PER LA POLIZIA LOCALE E PER LA SICUREZZA**

Le conferenze provinciali costituiscono una articolazione della conferenza regionale.

*for* **Art. 6 - STRUTTURA REGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI LOCALI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.**  
Di Polizia

Al fine di garantire il coordinamento delle attività della polizia locale e per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio è stata istituita una apposita struttura regionale.

Tale struttura, di livello dirigenziale, costituisce il punto di riferimento della Regione per la polizia locale e garantisce l'uniformità degli interventi sul territorio regionale al fine di migliorare i servizi offerti ai cittadini.

**Art.7- COMITATO TECNICO – CONSULTIVO PER LA POLIZIA LOCALE**

*for*

Il Comitato funge da supporto alla Regione, formulando proposte e prestando la consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

**Art.8 - PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE**

La Regione promuove accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire, nell'ambito delle rispettive competenze, forme di collaborazione istituzionale; promuove, altresì, mediante la stipula di apposite intese con le province, la collaborazione tra i corpi di polizia locale provinciale e i corpi o i servizi di polizia locale dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse e i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.

**Art.9 - INTERVENTI FINANZIATI DALLA REGIONE.**

Concede agli Enti locali un contributo sulla spesa d'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La Regione adotta un programma triennale d'interventi per la costituzione e il miglioramento delle sale operative, l'istituzione del vigile di quartiere e il potenziamento dell'attività di vigilanza nelle aree a rischio.


**Art.10 - PROMOZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA.**

La Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale.

**Art.11 - RISERVA DELLE QUOTE DI EDILIZIA RESIDENZIALE- MONITORAGGIO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.**

Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica, agli appartenenti alla polizia locale è riservata una quota di quella complessiva prevista per gli appartenenti alle forze di polizia. La Regione promuove inoltre, in convenzione con le aziende unità sanitarie locali, il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale con le modalità stabilite nelle convenzioni stesse.

 **Art. 12 - GIORNATA REGIONALE DELLA FORZE DI POLIZIA LOCAL[DEL LAZIO E CORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ'.**



E' istituita la "Giornata regionale della forze di polizia locale del Lazio", la cui data, modalita e criteri per lo svolgimento saranno stabiliti con delibera di Giunta Regionale.

#### **Art.13- ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

La Giunta Regionale, con proprio atto deliberativo, può adottare atti di indirizzo o standards organizzativi diretti a garantire la gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.

#### **Art.14- DIREZIONE E VIGILANZA**

Si ribadisce la dipendenza del comandante del corpo e il responsabile del servizio, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, dal sindaco o presidente della provincia.

#### **Art.15 - PERSONALE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

Viene previsto l'ordinamento dei corpi, dei servizi e le modalità di accesso ai ruoli del personale della polizia locale, nonché la costituzione di fondi di assistenza e previdenza con una quota proveniente dalle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.

#### **Art.16 - MEZZI DI SERVIZIO, UNIFORMI, STRUMENTI OPERATIVI E DI AUTOTUTELA ARMAMENTO**

E' stato introdotto il principio della omogeneità ed uniformità delle forze di polizia locale. Il Regolamento regionale determina gli elementi identificativi, i mezzi della polizia locale, nonché le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento, ferma restando l'autonomia regolamentare degli Enti.

#### **Art.17 - SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE**

E' istituita la Scuola regionale di Polizia locale finalizzata alla formazione del personale. Essa rappresenta uno dei principali elementi innovativi e suo scopo primario è quello di preparare adeguatamente il personale ai nuovi e più complessi compiti nonché di uniformare il grado di operatività nell'ambito del territorio regionale

#### **Art.18 - CORSI DI FORMAZIONE, DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO**

Viene trattata la preparazione professionale della polizia locale nel duplice aspetto della formazione per l'accesso ai ruoli e della qualificazione e aggiornamento per il personale già in servizio.

**Art.19 ALBO REGIONALE DEI DOCENTI**

Viene istituito presso la struttura regionale competente l'Albo per il conferimento degli incarichi di docenza ai corsi della Scuola regionale di polizia locale.

**Art.20 - COMITATO DIDATTICO SCIENTIFICO**

Presso la Scuola regionale di polizia locale è istituito il Comitato Didattico Scientifico che provvede ad elaborare proposte di programmi didattici da adottare per l'attività formativa.

**Art. 21 - DIPLOMI UNIVERSITARI**


Attraverso l'adozione di apposite convenzioni con le Università presenti sul territorio, possono essere istituiti corsi accademici diretti al conseguimento di diplomi universitari.

**Art.22 - PERSONALE AUSILIARIO**

Disciplina il personale che svolge le funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale, il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico, nonché i dipendenti delle società gestione di parcheggi incaricati dall'accertamento delle violazioni per divieto di sosta.

**Art.23 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE****Art.24 - ABROGAZIONI****Art.25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
PROGRAMMI E PROGETTI  
(Dr. Claudio Acciari)**



**IL DIRETTORE REGIONALE  
SICUREZZA  
(Avv. Raffaele Ventriglia)**

